



PRECISAZIONI SULLA NON APERTURA REGISTRO GRANDI IMPIANTI

26/01/2012

Con riferimento alle numerose richieste di delucidazioni pervenute in merito alla notizia sulla non apertura del **Registro Grandi impianti** pubblicata venerdì 20 gennaio scorso sul sito del GSE, si precisa che:

1. la non **apertura del Registro per il secondo semestre 2012** deriva dall'applicazione di una specifica disposizione contenuta nel DM 5 maggio 2011 che non ha ripercussioni sui "piccoli impianti" i quali, salvo eventuali modifiche della normativa, potranno accedere agli incentivi per essi previsti;
2. ai "**grandi impianti**" già ammessi nelle precedenti graduatorie nei limiti di costo sarà riconosciuta, qualora conformi alla normativa di riferimento, la tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto;
3. ai "grandi impianti" che pur non iscritti nel Registro entrino in esercizio nel 2012, gli incentivi potranno essere riconosciuti, sussistendone i requisiti, a decorrere dal 1° gennaio 2013. Per tali impianti – i quali potranno fare richiesta di ammissione agli incentivi a partire dal 1° gennaio del 2013 – ai fini della determinazione della tariffa spettante, sarà individuata una data convenzionale di entrata in esercizio, coincidente con il primo giorno del semestre in cui è presentata la richiesta di incentivazione al GSE;
4. per i "grandi impianti" a concentrazione (Titolo IV del D.M. 5/5/2011) e quelli integrati con caratteristiche innovative (Titolo III del D.M. 5/5/2011), il **riconoscimento degli incentivi** non è subordinato all'iscrizione al Registro.
5. **Impianti fotovoltaici in ambito agricolo (art. 65)**
A partire dal 24 gennaio 2012, gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole **non possono più accedere** al Conto energia. Sono **fatti salvi** solo gli impianti che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24 gennaio 2012 o per i quali è stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la stessa data, a condizione che l'impianto entri **in esercizio entro un anno** dall'entrata in vigore del decreto. Gli impianti "fatti salvi" devono in ogni caso **rispettare le condizioni** stabilite ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del Dlgs 28/2011.
6. **Recitano i commi 4 e 5, articolo 10, del Dlgs 28/2011:**
"4. (...) per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che, (...):
a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
b) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10 per cento della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
5. I limiti di cui al comma 4 non si applicano ai terreni abbandonati da almeno cinque anni."
7. **Attenzione:** ciò non è in contraddizione con il fatto che i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del Dlgs 28/2011 siano stati aboliti dal DL. I commi infatti si applicano unicamente agli impianti "fatti salvi" dal decreto e non a quelli che presenteranno istanza di autorizzazione in data successiva al 24 gennaio 2012.
8. **Il caso delle serre**
9. Invece, gli impianti fotovoltaici "i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di **serre**" godono della tariffa prevista per gli "impianti fotovoltaici realizzati su edifici". Si tratta di una importante **modifica alla disciplina vigente**, che prevedeva per le serre una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici e la tariffa spettante agli "altri" impianti fotovoltaici.

Rimane in ogni caso **confermato l'obbligo** previsto dal Quarto Conto energia che il "rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa" non sia superiore al 50%.